



COMUNE DI BUSANO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CONVENZIONE IN USO

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

COMUNALE

Articolo 1

L'impianto sportivo individuato come campo di calcio di proprietà del Comune di Busano ubicato in Via Gobetti, di cui al foglio 4, numero 368 cat. E/9, e viene affidato a l'Associazione _____, in persona di _____, in qualità di Presidente, nato a _____ il _____, e residente in _____,

Allo stato l'impianto costituito da:

- un campo di calcio;
- un impianto di illuminazione del campo da gioco realizzato secondo le normative vigenti;
- un fabbricato servizi comprendente spogliatoi, docce e servizi igienici;

Articolo 2

L'affidamento dell'impianto sportivo ha durata di anni 1 (uno) a decorre dal 01/06/2025. La medesima convenzione è rinnovabile di ulteriori 1 anno, a discrezione dell'Amministrazione.

Articolo 3

La Società affidataria si obbliga ad usare l'impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, a tenere sollevato ed indenne il Comune di Busano da tutti i danni, diretti ed indiretti, che possano comunque derivare ed essere connessi a quanto oggetto dell'affidamento, mallevando il Comune stesso da qualsiasi tipo di azione, pretesa o richiesta, che possa, comunque e da chiunque, promuoversi in relazione a quanto oggetto e conseguente all'affidamento.

La Società affidataria si impegna, inoltre, a stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei rischi di infortunio e responsabilità civile verso terzi, derivanti dalla gestione del complesso e dall'organizzazione e svolgimento nel complesso medesimo di qualsivoglia attività, compresi quelli derivanti dalla pura e semplice presenza all'interno del complesso.

La Società affidataria si impegna, altresì, sotto la propria responsabilità a richiedere tutte le necessario coperture assicurative ai terzi autorizzati ad utilizzare il complesso. In ogni caso sarà responsabile, nei confronti del Comune, la suddetta Società che dovrà, a proprie spese - fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili - provvedere al ripristino delle parti danneggiate da qualsivoglia soggetto che, a qualsiasi titolo ed in qualunque forma, utilizzi il complesso stesso.

Articolo 4

Il Comune si riserva il diritto di pieno utilizzo dell'intero impianto per n. 5 (cinque) giorni all'anno, previo preavviso di 1 (uno) mese. Per tale utilizzo il Comune nulla corrisponderà al soggetto affidatario.

E' data, inoltre, alla civica Amministrazione, facoltà di revocare o sospendere le concessioni in uso di ogni tipo, qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni ed iniziative, oppure per motivi di carattere contingente o straordinario nell'interesse pubblico, con preavviso di 1 (uno) mese.

Articolo 5

La Società affidataria dovrà prendersi cura del corretto uso dell'intero complesso, attrezzature, dotazioni ed arredi accessori compresi. Alla scadenza della presente, tutto quanto sopraindicato dovrà essere consegnato al Comune perfettamente funzionante ed in normali condizioni d'uso.

La Società affidataria dovrà inoltre assicurarsi del rispetto dei diritti dei cittadini confinanti, evitando altresì comportamenti ed atti che arrechino disturbi o molestia a terzi da parte dei frequentatori.

Articolo 6

La Società affidataria assume ogni responsabilità relativa ai rapporti giuridici ed economici (regolare iscrizione previdenziale, assistenziale, infortunistica, ecc.) eventualmente instaurate dalla stessa nei confronti del personale da adibire alla gestione dell'impianto.

Il soggetto affidatario assumerà a proprio carico tutti gli oneri relativi al personale. Tale spesa non sarà oggetto di contributo da parte del Comune.

Articolo 7

Nessuna nuova opera o modifica del complesso potrà essere effettuata da parte della Società affidataria senza il benestare formale del Comune.

La Società affidataria si impegna inoltre ad attuare tutto quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 8

La Società affidataria s'impegna ad utilizzare l'impianto esclusivamente per le attività sportive, assumendo a proprio carico, relativamente a quanto affidato, i seguenti oneri:

- approntamento, conduzione ed ordinaria manutenzione dell'intero complesso, attrezzature, dotazioni ed arredi accessori compresi;
- servizio di pulizia dei locali e degli spazi, interni ed esterni, pertinenze, ivi compreso il regolare mantenimento del tappeto erboso,
- servizio di custodia, durante l'orario di apertura, dell'intero impianto e svolgimento di tutti i servizi occorrenti per la funzionalità del medesimo;
- servizio di assistenza al Comune - nei giorni ad esso riservati - ed a quanti autorizzati a fruire del complesso. Tale servizio dovrà essere onnicomprensivo;
- assunzione totale delle spese di utenza (gas, riscaldamento)
- utenza dell'energia elettrica, deve essere immediatamente volturata a nome della società aggiudicataria.

Tutte le opere di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune.

Articolo 9

Il controllo sullo stato manutentivo, sul rispetto delle condizioni stabilite per l'uso e in generale

sulla efficacia della gestione, sarà effettuato da un Responsabile Comunale, che redigerà apposito verbale da sottoporre all'esame dell'Amministrazione.

Articolo 10

La Società affidataria s'impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente la normativa vigente in materia di sicurezza ed agibilità degli impianti sportivi assumendo ogni e qualsivoglia responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, derivante da inadempienze in merito.

La Società affidataria si impegna a comunicare immediatamente all'Ufficio Tecnico l'insorgere di condizioni e/o situazioni critiche in materia.

Preposto al controllo sullo stato manutentivo, sul rispetto delle condizioni stabilite per l'uso e, in generale, sulla efficacia della gestione, sarà l'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 11

In caso di inosservanza delle norme e condizioni stabilite nella presente convenzione, il Comune si riserva il diritto di rescinderla immediatamente, senza che la Società affidataria possa avanzare pretese o diritti di sorta.

Articolo 12

Il presente contratto non è cedibile a terzi.

Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 14

Le spese relative al contratto, alla sua eventuale registrazione ed ogni altra inerente e conseguente, saranno a carico della Società affidataria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

RAPPRESENTANTE SOCIETA' SPORTIVA _____